



Depositato in Data

SEGRETERIA DI STATO PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI

LEGGE QUADRO SULLA ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art.1

(Principi)


- 1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 6 della "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento sammarinese" (Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche ed integrazioni) la libertà d'insegnamento, di ricerca e di formazione sono garantite. Gli istituti di Istruzione Superiore devono perseguire compiti di insegnamento, di formazione e di ricerca nonché di sviluppo del territorio sammarinese nelle forme di una collaborazione al progresso culturale, sociale e scientifico.
- 2. La Repubblica di San Marino in quanto membro dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA, European Higher Education Area) ne recepisce indirizzi e strumenti, in particolare per quanto concerne l'autonomia da riconoscere agli Istituti di Istruzione Superiore e i valori fondanti cui fare riferimento nei medesimi Istituti. La Repubblica di San Marino riconosce, infatti, gli Istituti d'Istruzione Superiore che accettano i principi della Magna Carta delle Università Europee e ad essi si conformano in autonomia e trasparenza. In particolare promuove:
 - a) la mobilità internazionale degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale amministrativo;
 - b) la cooperazione nazionale ed internazionale;
 - c) i programmi di Life Long Learning;
 - d) la libertà di ricerca e insegnamento;
 - e) l'autonomia degli organismi della governance degli istituti di istruzione superiore
 - f) la partecipazione degli studenti e degli staff amministrativi agli organismi della governance
 - g) la dimensione sociale dell'istruzione superiore
- 3. Gli Istituti d'Istruzione Superiore operano in coerenza agli obiettivi ed indirizzi strategici stabiliti dalla Segreteria di Stato con delega all'Università, pur nel pieno rispetto della libertà d'insegnamento e della loro autonomia.
- 4. La Segreteria di Stato competente per l'Università, tramite l'Agenzia Accreditata per la Valutazione di Qualità del sistema universitario di cui all'art. 7, verifica e valuta i risultati dei propri Istituti di Istruzione Superiore secondo criteri di qualità, trasparenza e obiettivi strategici raggiunti.

Art.2

(Finalità degli Istituti di istruzione Superiore)

1. Gli Istituti di Istruzione Superiore promuovono il progresso delle scienze e lo sviluppo della cultura, secondo una visione ecosostenibile e solidale organizzandone la ricerca e lo studio ai più alti livelli. In particolare essi:







- a) organizzano le attività didattiche e di ricerca anche in relazione alle attività sociali, professionali, produttive, con particolare attenzione a quelle esistenti nella Repubblica di San Marino;
- b) promuovono la diffusione della cultura scientifica e della innovazione ;
- c) forniscono consulenze scientifiche e tecniche ai più alti livelli di qualificazione;
- d) partecipano alla cooperazione culturale e scientifica internazionale;
- e) favoriscono l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.
- f) pongono al centro della propria attività anche i temi legati alla valorizzazione dei giovani e alla promozione della sostenibilità ambientale.

Art.3

(Quadro Nazionale dei Titoli)

1. La Repubblica di San Marino, con apposito Decreto Delegato, adotta il Quadro Nazionale dei Titoli (NQF, National Qualification Framework) in accordo con il Quadro Europeo dei Titoli (EQF, European Qualification Framework), al fine di favorire una più corretta comprensione e comparabilità delle qualifiche Sammarinesi rispetto a quelli dei differenti sistemi d'istruzione superiore europei.

Art.4

(Costituzione degli Istituti di Istruzione Superiore)

- 1. Gli Istituti d'Istruzione Superiore operano nell'ambito universitario e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
- 2. Tutti gli Istituti di Istruzione Superiore che rilasciano titoli accademici nella Repubblica di San Marino, inclusi quelli che offrono corsi a distanza, devono ottenere l'autorizzazione da parte del Congresso di Stato.
- 3. Il Congresso di Stato demanda alla Segreteria competente per l'Università di condurre le verifiche necessarie alla concessione, provvisoria o definitiva, dell'autorizzazione.
- 4. Con apposito decreto delegato vengono fissati i criteri e le procedure, nella Repubblica di San Marino, per la costituzione di Istituti d'Istruzione Superiore Privati e l'accreditamento dei loro programmi di studio.
- 5. L'assetto organizzativo di ogni Istituto d'Istruzione Superiore Pubblico della Repubblica di San Marino viene adottato con apposito decreto delegato.

Art.5

(Collaborazione e associazione con altri soggetti)

1. Gli Istituti di Istruzione Superiore, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, possono sottoscrivere accordi di collaborazione, di partenariato e convenzioni con altri istituti di istruzione superiore o enti di ricerca.





2. Gli istituti di Istruzione Superiore possono altresì partecipare a forme associative con soggetti costituiti in forma di persona giuridica. La partecipazione alle stesse è consentita solo qualora sia indirizzata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo.

Art.6

(Accesso agli Istituti d'Istruzione Superiore)

- 1. Per accedere ai programmi di studio di un Istituto d'Istruzione Superiore è richiesto un diploma di scuola secondaria, oppure titoli esteri riconosciuti validi ai fini dell'accesso ai programmi d'Istruzione Superiore, sulla base dei principi della Convenzione di Lisbona.
- 2. Per la valutazione dei Titoli esteri gli Istituti d'Istruzione Superiore si avvalgono dell'Ufficio Cinerta, Centro ENIC a San Marino, costituito sulla base della Convenzione di Lisbona.
- 3. Nell'ottica di ampliare l'accesso agli studi d'Istruzione Superiore, secondo i principi a base dell'EHEA (European Higher Education Area), si demanda ad apposito decreto delegato l'individuazione e formulazione di ulteriori criteri e condizioni di accesso.

Art.7

(Programmi di studio)

- 1. Per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) s'intende l'insieme di regole per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo. Esso rappresenta lo strumento adottato nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore per facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità all'estero o per facilitare il riconoscimento dei titoli di studio. I crediti ECTS sono strettamente collegati con il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dei diversi corsi all'interno dei programmi di studio.
- 2. I programmi di studio si articolano su tre cicli e sono strutturati in crediti formativi:
 - a) Laurea (I ciclo), il corso ha durata triennale e comporta il conseguimento di 180 crediti formativi (180 ECTS)
 - b) Laurea Magistrale (II ciclo), il corso ha durata biennale e comporta il conseguimento di 120 crediti formativi (120 ECTS)
 - c) Dottorato di Ricerca, (III ciclo), ha durata almeno triennale. I corsi di III ciclo sono disciplinati da apposite disposizioni interne agli Istituti Superiori.
- 3. Gli Istituti Superiori possono erogare anche corsi di studio di qualificazione professionale e di specializzazione purché sempre basati sugli ECTS e sugli obiettivi di apprendimento.
- 4. Ogni istituto d'Istruzione Superiore è obbligato a rilasciare ad ogni studente alla conclusione del proprio programma di studi il Diploma Supplement. Tale Diploma è un documento allegato al titolo di studio finale che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il Titolo, secondo gli standard Unesco. Il Diploma Supplement, che va rilasciato in doppia lingua (italiano ed inglese), serve a facilitare il riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche ed aumentare la trasparenza internazionale.





Art.8

(Il sistema esterno di assicurazione della qualità)

- 1. La Segreteria di Stato con delega all'Università è autorizzata a stipulare accordi con enti o agenzie accreditati a livello nazionale in quanto operanti conformemente agli standard ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, al fine di realizzare un sistema esterno di assicurazione della qualità.
- 2. Il sistema esterno di assicurazione della qualità effettua la valutazione periodica, almeno ogni 6 anni, dell'efficacia dei processi di assicurazione di qualità interni e li pone a confronto con le migliori pratiche in uso presso Università ed Istituzioni di alta formazione di altri Paesi.
- 3. Tutti i dati, i documenti e le informazioni relativi al sistema esterno di assicurazione della qualità sono pubblicamente accessibili.

Art.9

(Adozione di un sistema interno di assicurazione della qualità)

- 1. Gli Istituti d'Istruzione Superiore devono adottare un sistema interno di assicurazione della qualità, riconoscendone il ruolo vitale nel garantire elevati standard di qualità e nel facilitare la confrontabilità dei propri titoli rispetto a quelli emessi da Università e da Istituti d'istruzione Superiore di altri Paesi.
- 2. Il sistema interno di assicurazione della qualità esegue un monitoraggio sistematico ed una valutazione complessiva delle attività scientifiche e amministrative, conformemente agli standard ESG (European Standards and Guidelines), al fine di assicurare il raggiungimento del livello di qualità desiderato.
- 3. Tutti i dati, i documenti e le informazioni relativi al sistema interno di assicurazione della qualità sono pubblicamente accessibili.

Art.10

(Protezione della denominazione degli istituti di istruzione Superiore-Università)

- 1) Le denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, inclusi i casi di declinazione al plurale o al femminile, di utilizzo dei termini in nomi composti, di uso dei termini omologhi o analoghi in altre lingue, sono le seguenti:
- a) università, universitario;
- b) accademia, accademico;
- c) ateneo;
- d) politecnico;
- e) Alta Scuola
- f) Scuola Secondaria
- g) Facoltà





- 2) Esse sono precluse nelle seguenti forme:
- a) nella definizione principale;
- b) nella definizioni secondarie;
- c) nel testo che definisce lo scopo nell'iscrizione presso i registri tenuti dall'Ufficio Attività Economiche ;
- d) negli atti ufficiali e nelle comunicazioni a terzi (Pubblicazioni, internet, social media)

TITOLO II

NORME TRANSITORIE

Art.11

(Norme transitorie)

- 1. La Legge n.67/2014 rimane in vigore fino a quando viene adottato il Decreto Delegato di cui al comma 5 dell'art.3 della presente Legge.
- 2. La Legge n.82/1994 rimane in vigore fino a quando viene adottato il Decreto Delegato di cui al comma 5 dell'art.3 della presente Legge.

Art.12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Il Segretario di Stato

Andrea Belluzzi